



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

ARPAS

Direzione Tecnico-Scientifica
Servizio Rete Laboratori e misure in campo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di consulenza ed audit per il mantenimento e l'estensione dell'accreditamento
del Laboratorio Multisito di ARPAS
ai sensi della norma UNI EN ISO 17025
CIG: 946297345B.

Indice

PREMESSA	4
1. OGGETTO DELL'APPALTO	4
2. SEDI INTERESSATE DAL SERVIZIO	4
3. IMPORTO STIMATO	4
4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO	5
5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI COMPRESI NEL CORRISPETTIVO	5
5.1. Servizio di consulenza	5
5.2. Audit interni	6
5.3. Formazione per il personale ARPAS	6
6. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	6
7. QUALIFICAZIONE E REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO	7
8. AVVIO DEL SERVIZIO	8
9. PASSAGGIO DI CONSEGNE A FINE CONTRATTO	9
10. CONDIZIONI DEL CONTRATTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	9
10.1. Obbligazioni specifiche del Fornitore	10
10.2. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione o altra forma riconosciuta dall'ordinamento	10
11. SOGGETTI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
12. VERIFICA DI CONFORMITA'	12
13. CERTIFICATO DI PAGAMENTO	13
14. CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	13
15. GARANZIA DEFINITIVA	14
16. RESPONSABILITÀ	16
17. LIVELLI/ELEMENTI DI SERVIZIO MINIMI – TEMPISTICA OBBLIGATORIA	16
18. PENALI	17
19. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO	18
20. RISERVE E ACCORDO BONARIO	19
21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO	21
22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	21
23. RECESSO	22
24. SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP	22
25. TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	22
26. SUBAPPALTO	23

Capitolato speciale d'appalto
Servizio di consulenza ed audit per il mantenimento e l'estensione dell'accreditamento del Laboratorio
Multisito di ARPAS ai sensi della norma UNI EN ISO 17025.

27.	SPESE CONTRATTUALI	24
28.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	24
29.	RINVIO NORMATIVO	24
30.	CLAUSOLA FINALE	24

PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina l'esecuzione dei contratti tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel seguito anche "ARPAS", "Agenzia" o Stazione appaltante) e l'operatore economico affidatario, ovvero il soggetto di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (o "Codice"), (nel seguito anche "Ditta", "Ditta aggiudicataria", "Affidatario" o "Fornitore") del servizio di consulenza ed audit per il mantenimento e l'estensione dell'accreditamento del Laboratorio Multisito di ARPAS ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, nel rispetto degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente in materia.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Laboratorio Multisito di ARPAS è accreditato dal 2019 per lo schema Laboratori di prova con n. di accreditamento 1801L. L'affidamento ha quindi per oggetto il servizio triennale di consulenza ed audit per il mantenimento e l'estensione dell'accreditamento del Laboratorio Multisito di ARPAS ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

I servizi richiesti, descritti in dettaglio al successivo art. 5, hanno l'obiettivo di implementare il Sistema di gestione per la qualità del Laboratorio Multisito ARPAS. Il Fornitore è chiamato a pianificare, gestire ed erogare i servizi e le attività affidate ed a fornire il supporto per la relativa gestione assumendosi la piena responsabilità del raggiungimento degli obiettivi di seguito precisati, secondo le tempistiche stabilite nel presente Capitolato.

Nei limiti di quanto previsto dal presente Capitolato, l'ARPAS si riserva la facoltà di modificare, concordandoli preventivamente con l'Affidatario, alcuni aspetti operativi del servizio, in funzione di innovazioni normative o di nuove esigenze di natura organizzativa o procedurale che nel corso del periodo di vigenza contrattuale dovessero intervenire.

Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio comprende ogni e qualsiasi prestazione necessaria, ivi compresa l'erogazione di corsi di formazione specialistici per il personale ARPAS su argomenti inerenti le prove accreditate e da accreditare, per un numero di ore pari a 30 o superiore, sulla base dell'offerta tecnica presentata dal Fornitore.

2. SEDI INTERESSATE DAL SERVIZIO

Le sedi presso cui la Ditta deve prestare il servizio oggetto del presente affidamento sono:

- Direzione Tecnico Scientifica – SRLMC – via Carloforte 51 – Cagliari – sede A;
- Laboratorio Cagliari - viale Ciusa 6 – Cagliari – sede B;
- Laboratorio Radioattività – Servizio Agenti fisici - viale Ciusa 6 – Cagliari – sede C;
- Laboratorio Sassari - via Rockefeller 58/60 – Sassari – sede D;
- Laboratorio Portoscuso - via Napoli 7 – Portoscuso – sede E;
- Centro Regionale Amianto, sede operativa - viale Ciusa, 6 – Cagliari – sede F;
- Centro Regionale Amianto, sede amministrativa – via Liguria 60 – Oristano – sede G.

La sede G attualmente non è operativa.

3. IMPORTO STIMATO

L'importo a base di gara (IVA esclusa) è stato stimato in € 223.000,00 per l'intera durata contrattuale.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, non sono definiti rischi di natura interferenziale.

Nel corso della durata contrattuale potranno essere richieste dall'ARPAS ulteriori attività non ricomprese nel corrispettivo contrattuale da effettuarsi a seguito di specifica richiesta d'intervento, nei limiti di quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti di spesa consentiti.

4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata del contratto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio, indicata nel verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, e comunque per un tempo non superiore a 6 mesi. In tal caso, la Ditta aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI COMPRESI NEL CORRISPETTIVO

I servizi oggetto dell'appalto, più dettagliatamente descritti negli articoli successivi, consistono nelle attività elencate e dettagliate di seguito:

- a) consulenza per il mantenimento e l'estensione dell'accreditamento del Laboratorio Multisito secondo la norma UNI EN ISO 17025;
- b) audit interni nelle sedi del Laboratorio Multisito;
- c) formazione per il personale ARPAS.

5.1. Servizio di consulenza

Il servizio di consulenza per il mantenimento e l'estensione dell'accreditamento del Laboratorio Multisito secondo la norma UNI EN ISO 17025 dovrà essere erogato per un numero di ore/anno pari almeno a 600 di cui almeno 200 in presenza, sulla base delle necessità espresse dall'ARPAS, presso una delle sedi elencate nell'art. 2 del presente Capitolato. Un maggior numero di ore di consulenza in presenza offerte dalla Ditta sarà valutato ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il servizio prevede le seguenti attività:

- Supporto alla gestione, tenendo conto delle tempistiche da rispettare, delle comunicazioni da e per ACCREDIA.
- Valutazione ed integrazione della documentazione del Sistema Gestione Qualità (SGQ) in riferimento ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e supporto nella redazione di procedure e istruzioni operative e nella creazione di fogli di calcolo per l'implementazione del SGQ.
- Supporto nell'implementazione del sistema di qualificazione e mantenimento delle competenze del personale coinvolto nel SGQ.
- Supporto nell'implementazione del sistema di assicurazione della validità dei risultati, con particolare riferimento alla gestione dei dati dei PT.
- Implementazione della mappatura dei processi e dell'analisi dei rischi (MAPAR) del Laboratorio Multisito e delle sedi secondarie.

- Implementazione del Riesame di Direzione del Laboratorio Multisito e delle sedi secondarie in funzione della mappatura dei processi e dell'analisi dei rischi (MAPAR) e supporto nella definizione di un piano di miglioramento generale e specifico per ogni sede.
- Assistenza durante la visita ispettiva ACCREDIA, con tutte le figure professionali necessarie a fornire supporto tecnico per le prove accreditate e in estensione.
- Assistenza alla risoluzione dei rilievi emessi da ACCREDIA, alla redazione del piano di gestione dei rilievi ed alla trasmissione di eventuali evidenze oggettive.
- Assistenza presso le sedi per la scelta e la verifica dei metodi di prova da portare in estensione.
- Assistenza alla redazione della DA online per i metodi in estensione.

5.2. Audit interni

Entro 45 giorni dalla stipula del contratto o dalla data di avvio del servizio, dovrà essere effettuato un audit di sede (tecnico e di sistema) presso ciascuna delle sedi individuate nell'art. 2 del presente Capitolato, con l'esclusione della sede G, al momento non operativa.

Si richiede inoltre l'esecuzione di almeno 2 audit di sistema e 2 audit tecnici per ciascuna sede operativa per ogni anno di contratto e di 2 audit di sistema all'anno per la sede A.

Gli obiettivi degli audit andranno concordati con la Stazione appaltante.

Si sottolinea che ogni audit, da condurre in presenza, salvo differenti accordi con la Stazione appaltante, dovrà concludersi:

- con una riunione finale alla quale dovrà essere garantita la presenza di tutti gli auditor che hanno partecipato alla conduzione dell'audit;
- con l'emissione di un rapporto di audit che riepiloghi le considerazioni generali ed i rilievi riscontrati per sede.

5.3. Formazione per il personale ARPAS

Si richiede di erogare nel triennio di validità contrattuale **almeno 30 ore** di formazione per il personale ARPAS prevedendo anche corsi di formazione specialistici su argomenti inerenti le prove accreditate e da accreditare. L'offerta formativa ed eventuali ulteriori ore di formazione offerte dalla Ditta saranno valutate ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

Si richiede inoltre di effettuare gli audit interni con l'affiancamento del personale ARPAS, precedentemente formato, ai fini del conseguimento dell'esperienza necessaria per la conduzione degli audit interni. Tale attività dovrà essere attestata come anche la partecipazione ai corsi di formazione erogati.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Condizione indispensabile per l'aggiudicazione è che la Ditta offerente possieda o costituisca prima della stipula del contratto o dell'avvio del servizio, almeno una struttura operativa nell'ambito del territorio della Regione Sardegna.

Per le attività previste nel presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire un servizio di consulenza continuativo, per tutto l'anno, e l'attivazione di un supporto telefonico operativo dal lunedì al

venerdì, dalle ore 9,00 alle 18,00, escluse le giornate festive. Eventuali variazioni dovranno essere concordate con l'ARPAS.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'esecuzione dei servizi presso tutte le strutture riportate all'art. 2 del presente Capitolato.

7. QUALIFICAZIONE E REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

La Ditta offerente indicherà nell'offerta tecnica, così come previsto tra i criteri di valutazione stabiliti per l'aggiudicazione dell'appalto, l'organizzazione della struttura che metterà a disposizione dell'Agenzia; in particolare, indicherà nella medesima offerta i profili proposti, nonché la descrizione delle modalità organizzative che intende adottare per la copertura delle attività del servizio.

La Ditta aggiudicataria impiegherà solo personale qualificato ed opportunamente addestrato, con esperienza documentata nei settori e nei metodi di prova oggetto dell'appalto, di sicura moralità, che sarà tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le strutture dell'ARPAS.

Poiché il servizio da appaltare esige capacità professionali specifiche, la Stazione appaltante valuta che per svolgere le prestazioni oggetto del presente appalto sia necessario un gruppo di lavoro composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque figure professionali aventi i requisiti di formazione ed esperienza di seguito riportati. Tali requisiti possono essere posseduti anche cumulativamente da singole professionalità:

- Laurea magistrale in area tecnico-scientifica;
- Esperienza lavorativa nel settore laboratoristico chimico di almeno cinque anni;
- Esperienza lavorativa nel settore laboratoristico microbiologico di almeno cinque anni;
- Esperienza lavorativa specifica nei metodi radiochimici di almeno tre anni;
- Esperienza lavorativa specifica nei metodi di prova dell'amianto di almeno tre anni;
- Formazione sulla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018;
- Formazione sulla norma UNI EN ISO 19011:2018.
- Certificazione in corso di validità di: Responsabile di gruppo di audit per Sistemi Gestione Qualità, da almeno cinque anni. Tale certificazione deve essere rilasciata da un organismo accreditato e riconosciuto da ACCREDIA o da analogo Ente di accreditamento firmatario degli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento (MLA), che certifichi le figure professionali in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.
- Esperienza almeno triennale nell'effettuazione di audit di terza parte come esperto tecnico nel settore dei laboratori di prova che operano in campo ambientale (ad esempio in materia di acque, rifiuti, suoli, emissioni convogliate) secondo la norma UNI EN ISO 17025 per conto di enti di accreditamento riconosciuti in conformità al Regolamento CE n. 765/2008.

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto o dell'avvio del servizio ex art. 32 comma 8, del Codice, dovrà dare prova di avere la disponibilità giuridica delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio in oggetto specificando per ciascuna il rapporto di lavoro (subordinato, di collaborazione o altra forma riconosciuta dall'ordinamento). Per la comprova dei requisiti posseduti da ciascuna figura professionale deve essere prodotta la seguente documentazione: Curriculum Vitae, certificazione rilasciata da un organismo accreditato e riconosciuto da ACCREDIA o da analogo Ente di accreditamento.

Qualora l'Affidatario, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella necessità di effettuare sostituzioni o avvalersi di un ulteriore elemento, dovrà preventivamente informare l'ARPAS, indicando il nominativo e allegando il CV della persona che intende proporre in sostituzione o in aggiunta a quelli indicati. Il nuovo elemento proposto dovrà, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli stabiliti. L'ARPAS si riserva la facoltà di contestare, in forma scritta e con adeguata motivazione, la proposta dell'Affidatario.

L'ARPAS si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, dietro motivazione scritta, la sostituzione del personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria.

8. AVVIO DEL SERVIZIO

L'avvio del servizio, che dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto salvo disposizioni di esecuzione anticipata, sarà formalizzato attraverso la sottoscrizione, da parte del RUP per ARPAS e del Responsabile di commessa (RC) per il fornitore, del Verbale di avvio del servizio. La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare inizio alle prestazioni dalla data indicata nel suddetto verbale.

La data di avvio del servizio è da intendere quale termine di riferimento (*dies a quo*) per il computo delle scadenze di pagamento delle prestazioni, nonché per la durata del servizio.

Sono propedeutici alla sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio almeno i seguenti documenti e adempimenti:

- costituzione di almeno una struttura operativa nell'ambito del territorio della Regione Sardegna;
- attivazione dell'assistenza telefonica per la risoluzione di problemi e di un account di posta elettronica dedicato ad ARPAS anche per l'inoltro delle richieste di supporto/consulenza;
- trasmissione all'ARPAS del programma provvisorio degli audit interni per l'anno in corso;
- presentazione delle risorse impegnate per lo svolgimento del servizio;
- comunicazione di ogni ulteriore informazione funzionale allo svolgimento del servizio.

A seguito dell'efficacia del contratto, si darà avvio all'esecuzione dello stesso fornendo alla Ditta aggiudicataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale che sarà firmato da entrambe le parti.

Sarà facoltà di ARPAS disporre l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, secondo quanto previsto dall'ex art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Il direttore dell'esecuzione del contratto stabilirà, nel verbale di avvio del servizio, le attività che la Ditta aggiudicataria dovrà immediatamente eseguire.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare inizio alle prestazioni dalla data del suddetto verbale.

In caso di esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. e nel caso in cui a seguito della conclusione delle verifiche non si possa dichiarare efficace l'aggiudicazione e procedere alla stipula del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e si disporrà il mero rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni espletate su ordine del DEC.

Le sospensioni e le proroghe sono regolate dal presente Capitolato e in conformità agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Contestualmente alla consegna del servizio, la Ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare ad ARPAS il nominativo, la qualifica ed il recapito del proprio Responsabile del contratto al quale ARPAS farà riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento, che si rendesse opportuno o necessario durante lo svolgimento del servizio in oggetto. Il Responsabile del contratto dovrà controllare, in modo continuativo che tutti gli obiettivi siano conseguiti nei tempi concordati.

A sua volta ARPAS comunicherà alla Ditta aggiudicataria il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto.

9. PASSAGGIO DI CONSEGNE A FINE CONTRATTO

Almeno 60 giorni prima della conclusione delle attività contrattuali (ivi compresa ogni forma di rinnovo o proroga tecnica), il Fornitore deve produrre e inviare al RUP una Relazione tecnica sul servizio svolto, che contenga tra l'altro:

- l'evidenza di eventuali attività ancora da svolgere e le istruzioni per la loro esecuzione;
- un riepilogo delle attività affidate e di quelle effettivamente svolte nel periodo di validità contrattuale, con l'evidenza degli obiettivi conseguiti;
- un quadro di riepilogo dello stato dei pagamenti, evidenziando la presenza di eventuali penali, ritardi o contenziosi pendenti;
- eventuali criticità riscontrate e spunti di miglioramento.

Nei due mesi successivi alla fine delle attività contrattuali, il Fornitore si impegna a garantire un supporto e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di assicurare l'ottimale trasferimento delle informazioni al Fornitore subentrante nel servizio. Il costo per garantire tale servizio è da intendersi compreso nel corrispettivo corrisposto al Fornitore nel corso dell'esecuzione del contratto, e non dà luogo ad alcun pagamento aggiuntivo.

10. CONDIZIONI DEL CONTRATTO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Le prestazioni contrattuali devono essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, ai livelli minimi di servizio richiesti, alla tempistica obbligatoria predefinita.

Sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi o conseguenti allo svolgimento del servizio, nonché a ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna ai fini del corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi agli spostamenti ed al pernottamento del personale addetto all'esecuzione del contratto stesso.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute

nel presente Capitolato, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica e nel Patto d'Integrità, pena la risoluzione del contratto.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano a esclusivo carico del Fornitore, che se ne assume la relativa alea, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore non può, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, al titolo suddetto, nei confronti dell'ARPAS.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- manlevare e tenere indenne l'ARPAS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, propria o di terzi, delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
- rimborsare all'ARPAS l'ammontare di eventuali oneri che l'Agenzia medesima dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'ARPAS di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10.1. Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, a ulteriore conferma e/o a integrazione di quanto previsto nel presente Capitolato, a:

- a) manlevare e tenere indenne l'ARPAS dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai diritti di privativa;
- b) rendere note tempestivamente (a mezzo PEC) ogni eventuale inadempienza o carenza nel servizio;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute in conformità con quanto previsto dall'art. 7 del presente Capitolato;
- d) predisporre e trasmettere all'ARPAS, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione previsti dal presente Capitolato ai fini della rendicontazione.

10.2. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione o altra forma riconosciuta dall'ordinamento

Il Fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in riferimento ai rapporti di lavoro (subordinato, di collaborazione o altra forma

riconosciuta dall'ordinamento) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti (ove applicabile), nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene i relativi oneri.

Qualora a carico del Fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di inadempienza contributiva o previdenziale, si procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice.

In ipotesi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applicherà quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso, è a carico del Fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare all'ARPAS in relazione alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30, il Fornitore, laddove applicabile, assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi devono essere applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o al rinnovo degli stessi.

11. SOGGETTI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è sottoscritto dal Direttore del Servizio Rete Laboratori misure in campo (RLMC), struttura presso la quale opera il **Responsabile unico del procedimento (RUP)** che, nella fase di esecuzione del contratto, svolge, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, le funzioni di seguito indicate:

- dirige l'esecuzione del contratto e controlla la corretta esecuzione delle relative prestazioni, avvalendosi di un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e degli eventuali referenti/assistenti operativi al Direttore dell'esecuzione, all'uopo nominati dalla Stazione appaltante, ai quali è demandato il compito di verificare l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti;
- provvede al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3 del Codice.

È compito del DEC, in particolare, interloquire con il Responsabile di commessa, al fine di ottenere il corretto svolgimento del servizio, verificarne la conformità rispetto a quanto pattuito e, in caso di esito positivo, rilasciare il certificato relativo.

Il nominativo del DEC è comunicato dalla Stazione appaltante al Fornitore al momento della stipula del contratto o dell'avvio del servizio.

Il DEC dipende funzionalmente dal RUP e può essere da questi sostituito in ogni funzione attribuitagli dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara.

Il Fornitore, dal canto suo, comunica alla Stazione appaltante il nominativo del Responsabile di commessa, quale soggetto incaricato dal Fornitore medesimo di sovrintendere all'esatta, corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali assunte, garantendo la continuità operativa del servizio in stretto coordinamento col DEC e/o con il RUP della procedura.

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al Responsabile di commessa devono intendersi come presentate direttamente al Fornitore.

Durante il periodo di efficacia e di esecuzione del contratto sono legittimati ad esprimere la volontà della Stazione appaltante nei confronti del Fornitore, dei suoi organi, ausiliari, dipendenti, collaboratori e degli eventuali subappaltatori, esclusivamente il Direttore del Servizio RLMC, il RUP e, nei limiti delle proprie competenze, il DEC o eventuali soggetti espressamente delegati.

L'ARPAS non si riterrà vincolato né responsabile di atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere, nei rapporti col Fornitore, con i suoi organi, ausiliari, dipendenti, collaboratori o con eventuali subappaltatori, da soggetti diversi, anche se collaboratori o incardinati negli stessi uffici o strutture dei soggetti legittimati sopra indicati.

12. VERIFICA DI CONFORMITA'

Il servizio oggetto del presente Capitolato è sottoposto a verifica di conformità da parte dei soggetti all'uopo incaricati, allo scopo di certificare che le prestazioni siano state eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

Le operazioni finalizzate alla verifica di conformità sono avviate tempestivamente; a tal fine, il Fornitore si impegna a inviare al DEC, in formato digitale, alla scadenza di ogni trimestre, entro e non oltre i primi 15 giorni del mese successivo, una relazione relativa alle attività svolte nel trimestre precedente.

La relazione dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) numero delle ore dedicate al servizio;
- b) sedi presso le quali è stato svolto il servizio;
- c) attività svolte e stato di avanzamento delle attività assegnate.

Il DEC procede alle verifiche di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, al controllo delle attività svolte rispetto a quelle assegnate dal presente Capitolato, e, in caso di esito positivo dei predetti controlli, redige il certificato di verifica di conformità, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra e ne dà immediata comunicazione al RUP.

13. CERTIFICATO DI PAGAMENTO

In conformità alle modalità e ai termini di cui all'art. 113-bis del Codice, all'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste dal presente Capitolato, il RUP applica nel Certificato di pagamento le penali previste ovvero procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste.

14. CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo del servizio è costituito dal canone trimestrale complessivo relativo ai servizi oggetto dell'appalto.

Ai sensi e nei termini di cui all'art. 29 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, prioritariamente sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, ovvero degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Il Fornitore può emettere la fattura, trimestralmente, dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del relativo certificato di pagamento di cui al precedente articolo, per l'importo ivi indicato, o in assenza di tale comunicazione decorsi 15 giorni dall'invio della relazione periodica relativa alle attività svolte nel trimestre precedente.

Le fatture devono essere intestate e trasmesse all'ARPAS – Via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari – P IVA 92137340920, ed inviate in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 a: DTS - Servizio Rete laboratori e misure in campo indicando il Codice univoco ufficio GMTSZX.

L'ARPAS, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice CIG del relativo contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo degli accertamenti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 30 del Codice. Qualora, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., l'ARPAS riceva la fattura in data anteriore a quella di emissione del certificato di pagamento, il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso.

Sull'importo del corrispettivo spettante alla Ditta è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'ARPAS a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto, con le modalità e nei termini previsti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del Durc che segnali un'inadempienza contributiva, l'importo corrispondente all'inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

Per quanto attiene le disposizioni sui tempi dei pagamenti delle prestazioni eseguite in regime di urgenza, "in caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., il pagamento delle prestazioni avverrà esclusivamente ad esito positivo dei controlli e ad avvenuta stipula del contratto", analogamente a quanto previsto per i lavori di somma urgenza all'art. 163 del Codice.

In attuazione del comma 5-bis del medesimo articolo, su ciascuna fattura è operata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell'ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136, indicato dal Fornitore prima della stipula del contratto.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante del Fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all'ARPAS entro 7 giorni dall'avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010, n. 136. I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 (regolamento di attuazione) come modificati dall'art. 1, commi 986 e 987, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), salvo quanto previsto dall'art. 153 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 "Decreto rilancio" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77.

15. GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito

provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice e nella misura stabilita dall'art. 103, comma 1, dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per quella provvisoria. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento dell'appalto e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'ARPAS, la quale, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d'integrità.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, disposta in danno dell'esecutore.

La Stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Il Fornitore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPAS. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi del dell'art. 103, comma 6, del Codice, il pagamento dell'ultimo corrispettivo mensile è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo del medesimo corrispettivo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere definitività di cui all'art. 102, comma 3, del Codice.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del Codice.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità.

16. RESPONSABILITÀ

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno diretto e materiale causato a persone e/o beni del Fornitore stesso, dell'ARPAS e di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso o a soggetti del cui operato questi è tenuto a rispondere.

A tale scopo, il Fornitore deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con massimale minimo annuo adeguato. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Resta inteso altresì che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare – in qualsiasi momento – la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del successivo articolo, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, ivi compresi quelli che transitano per gli strumenti di elaborazione dati e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

17. LIVELLI/ELEMENTI DI SERVIZIO MINIMI – TEMPISTICA OBBLIGATORIA

Il Fornitore deve garantire i livelli e gli elementi minimi di servizio, nonché le tempistiche di erogazione dei servizi stessi, come meglio di seguito indicato.

Salvo quanto previsto al successivo articolo, costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il mancato raggiungimento – in relazione a ciascun indicatore espresso in termini percentuali - della soglia minima del 90% dei livelli stessi.

n. progressivo	Indicatore	Livelli/elementi del servizio minimi	Fonte per verifica
1	Avvio del servizio	entro 15 giorni solari dalla data di stipula del contratto, salvo disposizioni di esecuzione anticipata e in via d'urgenza	Verbale di avvio del servizio
2	Audit interno (tecnico e di sistema) presso ciascuna sede operativa	entro 45 giorni dalla stipula del contratto/avvio del servizio	Rapporti di audit
3	Relazioni periodiche	entro i primi 15 giorni del trimestre successivo	Data ricezione relazione

n. progressivo	Indicatore	Livelli/elementi del servizio minimi	Fonte per verifica
	Inoltro al DEC		
4	Passaggio di consegne Inoltro al RUP della relazione tecnica sul servizio svolto	almeno 60 giorni prima della conclusione delle attività contrattuali	Data ricezione relazione

18. PENALI

Il Fornitore si impegna ad assicurare i livelli/elementi minimi di servizio nonché le tempistiche di cui ai precedenti articoli.

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali- non imputabile all'ARPAS né a causa di forza maggiore - rispetto alle tempistiche riportate nella tabella al precedente articolo del Capitolato ed a quelle concordate con l'ARPAS, è applicata al Fornitore – per ogni singola attività - una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni ulteriore ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, è irrogata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo - in ogni caso - il risarcimento del maggior danno.

Le detrazioni a titolo di penale sono indicate nel certificato di pagamento rilasciato dal RUP e comunicato al Fornitore ai fini dell'emissione della fattura, e vengono applicate sull'importo complessivo trimestrale fatturato.

Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al Fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme a questi spettanti.

Le penali per le fattispecie di inadempimento diverse dal ritardo vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al Fornitore da parte del RUP.

A tal fine, il Responsabile unico del procedimento fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle contestazioni, entro il quale il Fornitore deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni.

Qualora, entro il predetto termine, il Fornitore non invii le proprie controdeduzioni, ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, si dà corso all'irrogazione della penale con la comunicazione del relativo ammontare mediante apposita nota di debito e l'importo della sanzione pecuniaria viene decurtato dal corrispettivo spettante al Fornitore, in occasione della prima liquidazione utile delle somme a questi spettanti.

In caso di applicazione delle penali, l'ARPAS si riserva comunque il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno, come consentito dall'art. 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del contratto in caso di grave o reiterato inadempimento.

La richiesta di pagamento e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali è sorto l'obbligo di pagamento delle penali.

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. articolo 28).

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo alla Stazione appaltante, il diritto all'applicazione della penale.

19. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto disposto dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In analogia a quanto previsto dall'art. 107 del Codice in materia di lavori, in tutti i casi in cui ricorrano i presupposti e le circostanze di cui al comma 1 dello stesso, che impediscono in via temporanea l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del contratto, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Le eventuali contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni disposte sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sui documenti di contabilità.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione

appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Le interruzioni/sospensioni del servizio per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle parti, non danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice non rientranti nei casi di sospensione illegittima, in ordine al risarcimento dovuto al Fornitore, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del DM MIT n. 49/2018, in quanto compatibili.

20. RISERVE E ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 del DM MIT 49/2018, *l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21 dello stesso DM.*

Il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC o del RUP, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

La contestazione del Fornitore deve essere apposta tempestivamente per iscritto nel primo atto contabile idoneo a riceverla, contestuale o immediatamente successivo al fatto da cui la pretesa trae origine. In capo al Fornitore incombe l'onere di esplicitare, in modo dettagliato e puntuale, la natura delle motivazioni che hanno indotto a formulare la riserva e i conseguenti pregiudizi e, se il Fornitore non è nelle condizioni di quantificare istantaneamente il danno deve rendere esplicita la riserva, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni dalla sua iscrizione.

In seguito, le riserve devono essere necessariamente confermate nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili, e in sede di liquidazione del conto finale se non si è addivenuti ad un accordo bonario. Nel caso in cui ciò non avvenga, la domanda si intende rinunciata.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

La mancata proposizione della domanda nei modi e nei termini stabiliti comporta la decadenza per l'appaltatore di far valere le proprie pretese, seppur fondate.

L'unica eccezione a tale regola generale riguarda i casi in cui il presupposto della pretesa aggiuntiva si sia verificato solo successivamente alla firma dei saldi contabili.

Il DEC comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni, firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.

Per ogni richiesta del Fornitore che riguardi maggiori somme rispetto al corrispettivo pattuito incombe l'onere dell'iscrizione della riserva; tale onere è escluso per le pretese che riguardino l'origine e la stessa vita del contratto (come la risoluzione, l'annullamento ed il recesso).

Sono inoltre escluse: le pretese che traggono origine da fatti illeciti dell'Amministrazione che non siano direttamente collegate all'esecuzione del servizio; le pretese che riguardano eventi estranei alla contabilità, come i debiti di valore relativi alla rivalutazione monetaria; ovvero gli interessi legali e moratori derivanti dai ritardi dei pagamenti.

Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si procederà con l'attivazione dell'accordo bonario secondo le modalità di cui all'art. 206 del Codice.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato; in ogni caso, a prescindere dalle riserve iscritte e dal loro ammontare, il limite massimo complessivo riconoscibile all'appaltatore sarà pari al 15 per cento dell'importo del contratto.

Il DEC dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il RUP verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate ed effettua eventuali ulteriori audizioni/verifiche, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e formula, laddove valuti il sussistere di idonei presupposti, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario che viene trasmessa al dirigente competente e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere

dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

La Ditta, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario innanzi al giudice ordinario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e della Legge. 21 febbraio 1991, n. 52.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del Codice e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;
- l'inosservanza degli obblighi di Tutela della privacy e obblighi di riservatezza;
- inesistenza, invalidità e inefficacia della polizza assicurativa di cui al precedente articolo;
- l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In tutti i casi summenzionati la Stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al Fornitore, di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore medesimo, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'ARPAS stessa ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ARPAS interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni.

23. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 159 del 2011, l'ARPAS può recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, integralmente o in parte qua - in qualunque momento - e con le modalità di cui all'art. 109 del Codice, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo di quelli non eseguiti, calcolato come descritto al comma 2 del richiamato articolo.

La Stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte qua, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del Codice;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

24. SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP

Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata da Consip Spa, inerente il servizio oggetto del presente appalto, con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, le parti attiveranno apposito negoziato con facoltà per la Stazione appaltante di recedere dal contratto senza che il Fornitore possa avanzare pretese di natura risarcitoria o indennitaria nel caso in cui lo stesso non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall'art. 26, comma 3, della Legge 488/99.

25. TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avviene nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Il personale del Fornitore deve essere di sicura affidabilità e riservatezza.

Il Fornitore risponde dell'operato del proprio personale nei confronti dell'Agenzia e di terzi anche per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili acquisiti dagli operatori in occasione dell'erogazione delle prestazioni. L'ARPAS è, in tal senso, il Titolare del trattamento dei dati, mentre il Fornitore, in qualità di

Responsabile del trattamento stesso, è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza dell'impegno contrattuale, notizie e fatti relativi all'attività dell'ARPAS di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni di che trattasi, e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli.

Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, l'ARPAS contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARPAS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

26. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

È ammesso il subappalto previa autorizzazione della Stazione appaltante conformemente alle disposizioni e modalità del citato art. 105 del Codice. Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dal richiamato articolo del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non sono subappaltabili le attività di consulenza come definite al punto 5.1 del presente Capitolato; ciò, in ragione del fatto che tali attività tecnico-specialistiche devono essere effettuate in maniera continuativa dall'operatore economico aggiudicatario, qualificato sulla base dei requisiti di partecipazione richiesti.

Il concorrente aggiudicatario potrà affidare in subappalto gli altri servizi, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nei limiti di cui all'art. 105, comma 4, del Codice.

Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

In caso di subappalto la Ditta aggiudicataria resta responsabile, nei confronti dell'ARPAS, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il Fornitore deposita il contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso l'Agenzia almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, il Fornitore trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la

dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Gli eventuali contratti tra il Fornitore subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice. In caso di non correttezza contributiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 30 del Codice.

In caso di pagamento corrisposto alla Ditta aggiudicataria, è fatto obbligo a quest'ultima di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

27. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese notarili e di bollo dovute secondo le norme vigenti.

28. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al contratto d'appalto è competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari.

29. RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme del codice civile, del Codice, del DM MIT n. 49/2018 e alla normativa di settore nazionale e/o comunitaria, anche se non specificatamente menzionata.

30. CLAUSOLA FINALE

Il contenuto dei chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante in sede di gara, anche in ordine a precisazioni ed interpretazioni univoche di previsioni contenute nei documenti progettuali, costituiscono prescrizioni vincolanti anche ai fini dell'esecuzione degli accordi quadro e dei relativi contratti.

La Responsabile Unica del Procedimento

Cristina Nigra

